



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SCREEN SERVICE
BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A. – REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO
LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DELL'ARTICOLO 72 E IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO
3A, DEL REGOLAMENTO APPROVATO DALLA CONSOB CON DELIBERA 14 MAGGIO 1999 N. 11971,
COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO – IN MERITO ALLE PROPOSTE
CONCERNENTI I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A. CONVOCATA PER IL 30
OTTOBRE 2013, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO PER IL 31 OTTOBRE 2013, IN
SECONDA CONVOCAZIONE.**

~~*~*

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES SpA

Via G. Di Vittorio, 17 - 25125 Brescia - Italy Tel.+39 030 57831 Fax +39 030 5783888 E-mail: info@screen.it www.screen.it

C.F. e P. IVA IT 02235770241 R.E.A. BS 458947 Cap. Soc. € 13.190.476,00 int. vers.

1. Argomento all'ordine del giorno – Proposta di deliberare la modifica degli articoli 8 e 9 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocarvi in Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare in merito alla proposta di modificare gli artt. 8 e 9 dello Statuto sociale di Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A. (la “Società”).

La proposta prevede, anzitutto, la riformulazione dell'art. 8 dello Statuto sociale, in merito alle modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentare applicabili, al fine di garantire maggiore flessibilità nelle modalità di pubblicazione. In particolare, si propone di sostituire la menzione nominativa di singoli giornali quotidiani sui quali pubblicare l'avviso di convocazione delle assemblee con un semplice riferimento alla disciplina applicabile.

In secondo luogo, la proposta prevede l'inserimento nell'art. 9 dello Statuto sociale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, della previsione della possibilità di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Si rammenta, in proposito, che detta norma dispone che: *“Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione”*.

Considerando che la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e tenuto conto della utilità di dotare la società della possibilità di utilizzare la facoltà di legge qualora particolari esigenze lo richiedano, si ritiene opportuno modificare lo Statuto sociale nel senso sopra indicato.

Infine, la proposta prevede l'adeguamento dello stesso art. 9, in punto di convocazione delle assemblee, al disposto di cui all'art. 2369, comma 1, del codice civile, come modificato, da ultimo, con d. lgs. 91/12.

Si rammenta, in particolare, che il d. lgs. 91/2012, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”, ha, tra l'altro, modificato la disciplina riguardante le modalità di convocazione delle assemblee delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Più precisamente, il D.Lgs. n. 91/2012 ha modificato il secondo periodo del primo comma dell'art. 2369 del codice civile in materia di convocazione dell'assemblea dei soci. La precedente disposizione, come modificata dal d. lgs. n. 27/2010, stabiliva che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio potesse escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima, prevedendo dunque – quale regola generale in assenza di una diversa ed espressa clausola statutaria – il ricorso a più convocazioni.

Il testo vigente dell'articolo 2369 codice civile prevede invece, quale regola generale, in assenza di diversa disposizione statutaria, la convocazione unica. La nuova formulazione recita infatti: *“Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.”*

Alla luce di quanto precede, e considerate le ragioni di efficienza deliberativa sottese, vi proponiamo quindi di modificare l'art. 9 Statuto sociale, come di seguito, riportato, al fine di rendere applicabile il regime della convocazione unica di cui all'art. 2364, comma 1, del codice civile.

Si propone, inoltre, di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per curare le

formalità e gli adempimenti necessari per l'esatta esecuzione delle presenti delibere.

Di seguito si riporta l'esposizione a confronto degli artt. 8 e 9 dello Statuto sociale nei testi vigenti e nei testi proposti, con evidenza delle variazioni apportate.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 8	Articolo 8
L'Assemblea è convocata a norma di legge dall'organo amministrativo della Società nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.	Invariato
L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente. Inoltre tale avviso è pubblicato, ove prescritto dalla disciplina applicabile o, comunque ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, su almeno uno dei seguenti quotidiani Il Sole 24 Ore o MF/Milano Finanza, ovvero, nel caso di cessazione della pubblicazione di detti quotidiani o di impedimento oggettivo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, per iscritto nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.	L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente. <u>L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito Internet della società e con le altre modalità prescritte dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta applicabile.</u> Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, per iscritto nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
Di tali integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.	Invariato
L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	Invariato

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 9	Articolo 9
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.	Invariato
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. <u>Ricorrendone i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</u>
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata ai sensi di legge.

Si precisa che la modifica statutaria in oggetto non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile, non ricorrendo alcuno dei presupposti ivi previsti.

*o*o*o*

Proposta di delibera

Signori Azionisti,

se concordate con la nostra proposta Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea degli azionisti di Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A.,

- i. esaminata la relazione degli amministratori e le proposte ivi contenute;
- ii. condivise le motivazioni di tale proposta

delibera:

1. di modificare l'articolo 8 dello Statuto sociale come segue:

“L'Assemblea è convocata a norma di legge dall'organo amministrativo della Società nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente. L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito Internet della società e con le altre modalità prescritte dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta applicabile. Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, per iscritto nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Di tali integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto

o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

2. di modificare l'articolo 9 dello Statuto sociale come segue:

"L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata ai sensi di legge.";

3. di conferire agli amministratori ogni potere per curare le formalità e gli adempimenti necessari per l'esatta esecuzione delle presenti delibere.

Brescia, 30 settembre 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fabrizio Redaelli)



